

Accertamento di fatto del giudice di merito – Cass. n. 29579/2021

Servitù' - prediali - servitù' coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - determinazione del passo - pluralità di fondi circostanti - Definizione del tracciato - Accertamento di fatto del giudice di merito - Criteri di valutazione.

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 (Rv. 662565 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Proc_Civ_art_360

Corte

Cassazione

29579

2021